finanziari in favore delle stesse, eventualmente determinando specifici vincoli di destinazione,...>>. Analoga disposizione è contenuta nel comma 1 dell'art. 25 dello statuto per le Discipline associate.

I criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sulle Federazioni sportive nazionali e sulle Discipline sportive associate, sono stati approvati dal Consiglio nazionale con la delibera n.1271 in data 15 luglio 2004.

All'art. 7 della deliberazione è contenuta la disciplina concernente i criteri e le modalità di controllo sulla gestione amministrativa delle Federazioni e delle Discipline associate.

E' ribadito l'obbligo per tali organismi di sottoporre all'approvazione della Giunta nazionale i loro bilanci. Tale approvazione rappresenta la condizione indispensabile per ottenere il contributo a carico del bilancio del CONI. A tal fine, gli stessi organismi sono tenuti a trasmettere al Coni il *<<preventivo economico ed il bilancio di esercizio, nonché una relazione documentata in ordine all'attività svolta e all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI>>*. Gli adempimenti relativi alla gestione amministrativa delle Federazioni e delle Discipline associate, secondo la stessa disposizione, *<<sono disciplinati sulla base delle norme contenute nel regolamento di amministrazione e contabilità del CONI.* Ai fini istruttori, l'art. 4, comma 2, della citata deliberazione dispone che la Struttura del CONI preposta alla vigilanza sulle Federazioni e sulle Discipline associate può chiedere, fra l'altro, a tali organismi la trasmissione delle *<<deliberazioni con cui viene disposta l'utilizzazione dei contributi erogati dall'Ente anche in ordine alla utilizzazione e gestione degli impianti sportivi>>*. Un'intensa attività della Giunta nazionale è svolta per esaminare i bilanci di previsione e le relative variazioni di tali soggetti.

Negli artt. da 94 a 101 del regolamento di amministrazione e contabilità approvato nel 2001 è concentrata la disciplina sulle modalità di finanziamento delle Federazioni sportive nazionali, sui programmi di attività e di spesa, sulla nomina dei revisori dei conti presso le Federazioni sportive e sulla natura delle sanzioni amministrative che la Giunta nazionale può irrogare per *<<accertate irregolarità amministrative>>*.

Per quanto attiene ai revisori dei conti, l'art. 100 del regolamento attribuisce alla Giunta nazionale il potere di nominare, per la durata di un quadriennio, due revisori effettivi ed uno supplente <<in seno agli Organi interni di revisione delle Federazioni..>>, i quali hanno, fra l'altro, l'obbligo di vigilare sull'attuazione dei programmi di attività e di spesa, sulla effettiva destinazione dei contributi finalizzati

del CONI, sul rispetto delle direttive amministrative impartite dalla Giunta nazionale ed in generale sulla gestione amministrativo-contabile delle Federazioni stesse.

L'art. 101 del regolamento stabilisce che le sanzioni consistono nella sospensione, riduzione o decadenza dei contributi, <<*a seconda della gravità delle inadempienze o delle irregolarità amministrative*>>.

La Giunta nazionale, oltre all'approvazione del bilancio di previsione e delle relative variazioni, pone in essere tutte le iniziative che reputa necessarie affinché la Federazioni utilizzino i contributi ricevuti per gli scopi stabiliti dalla Giunta stessa.

La materia concernente i finanziamenti e i controlli sulla gestione delle Discipline sportive associate è tutta contenuta nell'art. 102 del citato regolamento. Il comma 1 attribuisce alla Giunta nazionale il potere di determinare gli stanziamenti a favore delle Discipline associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite, nell'ambito degli indirizzi impartiti dal Consiglio nazionale.

Ai fini dell'esercizio della vigilanza, la Giunta, secondo quanto stabilito nel comma 3 dello stesso articolo, nomina, per ogni Disciplina associata, un revisore dei conti effettivo ed un revisore dei conti supplente. Nulla è detto circa eventuali notizie che tale revisore è tenuto a fornire alle Giunta nazionale del CONI che l'ha nominato.

La spesa per i revisori dei conti di nomina del CONI è posta a carico del bilancio delle Federazioni stesse.

L'obbligo del CONI di partecipare con i propri fondi al funzionamento dei menzionati organismi, soggetti di diritto privato, non è previsto espressamente dalla legge, bensì dallo statuto del CONI stesso, anche se la legge - art.7, comma 2, lett.f) del decreto legislativo n.242/1999 - attribuisce particolare importanza, ai fini dell'interesse pubblico, al <<*caso di gravi irregolarità nella gestione*>> delle Federazioni sportive e delle Discipline associate, tanto da collegarne l'estrema sanzione del commissariamento.

Le norme contenute nell'art. 7, comma 4, lettere e) ed e-1), e nell'art. 23, comma 1, dello statuto, trattando dell'esercizio dei poteri di controllo della Giunta nazionale sulle Federazioni e sulle Discipline associate, pongono in particolare evidenza, ai fini del regolare funzionamento di tali organismi, il controllo sull'utilizzo dei contributi pubblici erogati a loro favore e, per le sole Federazioni sportive, prevedono anche l'obbligo di stabilire in via generale <<*i criteri per assegnare* i *contributi finanziari* >> posti a carico del CONI.

Le norme contenute nell'art. 23, comma 2, e nell'art. 25, comma 1, dello statuto, attribuiscono, fra l'altro, alla Giunta nazionale il potere di <<stabilire>> l'erogazione dei contributi del CONI a favore, rispettivamente, delle Federazioni e delle Discipline associate.

Oltre ai contributi ordinari, destinati a coprire le spese di funzionamento di tali organismi, è prevista la contribuzione per particolari fini stabiliti, di volta in volta, dalla Giunta nazionale.

Per quanto riguarda i criteri per determinare in via preventiva la misura del contributo ordinario da erogare a favore di ciascuna Federazione sportiva, è stato di recente elaborato, da parte di una società specializzata, su incarico del CONI, un corposo documento, frutto di una lunga indagine sulle concrete realtà funzionali e finanziarie di tali organismi, contenente i parametri che dovrebbero essere applicati in sede di determinazione del contributo stesso per garantire la massima obiettività nel procedimento di valutazione.

Non par dubbio che, in base alle menzionate disposizioni legislative e statutarie, i contributi erogati dal CONI a favore delle Federazioni sportive e delle Discipline associate costituiscono la fonte principale delle loro entrate finanziarie e sono, in generale, finalizzati alla tutela dell'interesse pubblico perseguito tramite tali organismi. In funzione della <<valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività>>, come recita l'art. 15, comma 1, del citato decreto legislativo n.242/1999, è stato impostato il sistema dei controlli sulle Federazioni sportive, quali organismi senza fini di lucro (art. 15, comma 2, del citato decreto), che devono anche ottenere il previo riconoscimento da parte del CONI per svolgere *<<l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI>>*(art. 5).

La puntuale applicazione delle forme di controllo previste dalla menzionata disciplina, sia in sede preventiva che in quella successiva, sulla gestione in generale delle Federazioni sportive e delle Discipline associate e sull'utilizzo dei fondi pubblici in particolare dovrebbe garantire il rispetto dei principi di trasparenza, di imparzialità e di economicità dell'azione amministrativa.

L'irregolare funzionamento del sistema dei controlli può certamente incidere negativamente sull'andamento dei servizi resi da tali organismi e può di conseguenza configurare una forma di non corretta utilizzazione di pubblico denaro, come più volte rappresentato da parte del Collegio dei revisori dei conti.

Nel prospetto che segue sono indicati, per ogni esercizio finanziario in riferimento, il numero delle Federazioni sportive e delle Discipline associate

destinatarie dei contributi erogati dal CONI, l'importo complessivo erogato, espresso in termini di cassa ed in migliaia di euro, nonché la percentuale di incidenza di tale spesa sul totale delle spese correnti impegnate nel corso dello stesso esercizio, al netto della spesa per la gestione dei concorsi pronostici. Non sono compresi negli importi gli oneri per il personale del CONI distaccato presso le Federazioni.

Esercizio	F.S.N. n.	Importo	%	Discipline n.	Importo	%
2001	42	127.380	12,72	18	985	0,984
2002	44	130.972	16,45	15	786	0,987
2003	43	169.314	27,86	15	1.404	2,31
2004	43	182.381	43,55	14	1.290	0,30

Gli Enti di promozione sportiva ricevono annualmente, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, un contributo da parte del CONI e sono tenuti a sottoporre alla Giunta nazionale del CONI stesso il bilancio di previsione, il conto consuntivo ed una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI, *<<da tenere in considerazione per l'assegnazione relativa agli esercizi successivi>>*, atteso che i loro bilanci non sono soggetti all'approvazione da parte della Giunta stessa, come invece è previsto per le Federazioni e per le Discipline sportive associate e non sono soggetti alla procedura di commissariamento.

9.4 – Forme di controllo sulla gestione finanziaria degli Organi territoriali del CONI

Come già accennato, l'art. 18 dello statuto attribuisce alle strutture periferiche del CONI –Comitati regionali e Comitati provinciali - *<<autonomia gestionale per il perseguimento dei propri compiti>>*. In tal modo risulta garantito il principio di autonomia di gestione delle risorse e contabile, rendendo tali strutture, ancorché prive di personalità giuridica, fortemente autonome rispetto alle strutture centrali.

I Comitati regionali e provinciali, ai sensi degli artt. 59 e seguenti del regolamento di amministrazione e contabilità del CONI, sono tenuti a compilare il bilancio preventivo formato secondo i criteri stabili dalla Giunta nazionale. Sono inoltre tenuti a compilare il conto consuntivo, deliberato dall'Assemblea del Comitato, e trasmesso, *<<per l'approvazione della Giunta nazionale, ai fini del controllo>>*.

Il controllo sulla gestione amministrativa di ciascun Comitato regionale e provinciale del CONI è effettuato da un revisore dei conti, nominato dalla Giunta

nazionale come previsto dall'art. 18, commi 3 e 4, dello statuto e dall'art. 55 del Regolamento delle strutture territoriali approvato con la deliberazione n.1278, in data 15 luglio 2004, dal Consiglio nazionale.

E' previsto anche il commissariamento <<*in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento..*>>.(art. 14, c.5 stat.).

Ai revisori dei conti spetta una indennità nella misura stabilita dalla Giunta nazionale (art. 19, c.2 stat.), il cui onere è posto a carico del bilancio del CONI.

Gli organi territoriali sono tenuti a trasmettere agli Organi centrali del CONI il rendiconto della loro gestione finanziaria.

10. Disciplina contabile

10.1 – Schema del bilancio preventivo

Nel corso dell'anno 2001 è stato emanato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità, che, per quanto attiene agli schemi di bilancio, ha trovato applicazione soltanto per l'esercizio finanziario del 2002, atteso che per la compilazione dei bilanci degli esercizi finanziari del 2003 e del 2004 sono stati utilizzati gli schemi previsti dal precedente regolamento applicato fino all'esercizio 2001.

Con il nuovo regolamento, come già accennato nel precedente referto, si intendeva, da un lato, adeguare le competenze ed i procedimenti alle innovazioni derivanti dal primo riordino dell'Ente, disposto con il decreto legislativo n. 242/99, e, dall'altro, dare concreta attuazione ai principi, propri della gestione e contabilità pubbliche, incentrati sulla separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione delle risorse, nonché sulla valorizzazione e responsabilizzazione della dirigenza e sulla necessità di valutare i risultati conseguiti, anche in termini di rapporto tra costi e benefici.

Per quanto concerne l'adesione ai menzionati principi, si evidenza l'adozione del bilancio preventivo programmatico, redatto in termini di sola competenza. Esso contemplava le entrate, correnti ed in conto capitale, suddivise per fonti di provenienza, nonché le uscite, correnti ed in conto capitale, ripartite in modo da evidenziare da una parte le spese generali di funzionamento, quelle di specie necessarie per la gestione dei concorsi pronostici, ed infine le spese correlate alla realizzazione dei fini istituzionali. Per aree omogenee di attività, il bilancio elencava i programmi-obiettivo e le risorse finanziarie destinate allo scopo.

L'articolazione in grandi voci della previsione delle entrate, come di quella delle spese, risultava formulata alla stregua dell'organizzazione amministrativa e della ripartizione delle competenze e responsabilità, risultanti dalla disciplina contenuta nel citato decreto legislativo n.242 del 1999, prima delle successive riforme.

Tale schema non conteneva né le partite di giro né l'esposizione, sia pure per grandi aggregati, dei residui degli esercizi precedenti. I dati relativi alle partite di giro e alle riscossioni e pagamenti dei residui dei precedenti esercizi erano riportati, ai sensi dell'art. 13 del citato regolamento, nel bilancio gestionale di esclusiva

competenza del Segretario generale, <<*portato a conoscenza della Giunta nazionale*>>.

10.2 – Schema del rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario dell'esercizio 2002, denominato bilancio finanziario decisionale, nell'esposizione verticale, ricalca pedissequamente il bilancio preventivo di competenza. Ciò che conta qui evidenziare è che il consuntivo offre un apporto informativo assai limitato, in quanto l'articolazione in sottovoci è molto stringata ed il dato finanziario indicato ad ogni livello è soltanto quello di competenza (accertamento/impegno), raffrontato alla relativa previsione (iniziale e definitiva).

Rispetto allo schema previsto dal regolamento precedente (applicato al consuntivo 2001), la perdita, sotto l'aspetto informativo, è netta, giacché è scomparsa la diffusa esposizione per capitoli. Peraltro, analogamente agli schemi dei bilanci dei precedenti esercizi, manca sia l'esposizione dei movimenti di cassa - e ciò rende assai difficile la conciliazione con la gestione finanziaria di sola cassa degli organi territoriali e con i trasferimenti alle Federazioni sportive nazionali ed alle Discipline associate - che la esposizione del movimento dei residui. Mancano inoltre i dati relativi alle partite di giro.

Di conseguenza, per determinare i risultati finali della gestione finanziaria di competenza, occorre acquisire alcuni dati risultanti dal bilancio gestionale redatto dal Segretario generale; bilancio che non fa parte dei documenti contabili che, ai sensi dell'art. 35 del regolamento, compongono il conto consuntivo.

10.3 – Composizione del conto consuntivo

L'art. 35 del regolamento prevede: a) il rendiconto finanziario; b) il conto economico, dalla struttura radicalmente innovata, rispetto a quella prevista dal precedente regolamento, in quanto il conto stesso è conformato, in linea generale, sul modello civilistico e corrisponde a quello successivamente approvato con il D.P.R. n.97/2003; c) lo stato patrimoniale; d) la nota integrativa. A tale proposito, occorre far presente che l'art. 36-quater, comma 1, dello statuto precisa che il regolamento di amministrazione e contabilità <<*è ispirato a principi civilistici*>>.

Al bilancio consuntivo, costituito dai citati quattro documenti, devono essere allegati, ai sensi dell'art. 36 del regolamento del 2001, la relazione della Giunta, la situazione dei residui, la situazione amministrativa, la relazione del Collegio dei

revisori dei conti ed il *"rendiconto del bilancio gestionale"*, di esclusiva competenza, come accennato, del Segretario generale.

Il rendiconto del bilancio gestionale, che non è sottoposto all'approvazione della Giunta nazionale, espone, secondo quanto stabilito dall'art. 43 del citato regolamento, <<le risultanze per capitoli della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa da parte dei Centri e sub-centri di responsabilità amministrativa>>.

Tale bilancio espone inoltre le partite di giro e l'entità delle somme complessivamente riscosse e pagate in conto residui.

Le innovazioni introdotte dalla disciplina contenuta nel decreto-legge n.138/2002, convertito nella legge n.178/2002, sia per quanto attiene all'organizzazione interna che alle modalità di reperimento e di gestione delle risorse finanziarie, impongono la revisione del regolamento di amministrazione e contabilità emanato nel corso del 2001, in modo da adeguare la disciplina amministrativa e contabile al nuovo assetto organizzativo e funzionale del CONI.

In via provvisoria, il bilancio di previsione ed il rendiconto finanziario degli esercizi 2003 e 2004 sono stati redatti sulla base dello schema previsto dal precedente regolamento, restato in vigore fino all'esercizio 2001.

10.4 – Modalità di esposizione dei residui

L'andamento dei residui non emerge dall'elaborato contenente la gestione di competenza, ma da separati elenchi dei capitoli di provenienza, come prevede l'art. 34, comma 1°, del regolamento di amministrazione e contabilità. Per gli esercizi 2001, 2003 e 2004, fra le entrate e le spese in conto capitale del bilancio di previsione sono iscritti due specifici capitoli i cui stanziamenti rappresentano, rispettivamente, la quota dei residui attivi, di parte corrente e in conto capitale, che si presume di riscuotere nell'esercizio di riferimento, e la quota dei residui passivi, di parte corrente e in conto capitale, che si presume di pagare nel corso dello stesso esercizio. Per l'esercizio 2002 gli stessi dati sono compresi nel bilancio gestionale di competenza del Segretario generale.

Con tale sistema, applicato anche all'esercizio 2005, si tenta di sottoporre all'attenzione degli organi deliberanti dell'Ente e delle Amministrazioni di vigilanza i flussi finanziari derivanti dalla gestione dei residui. L'inserimento nel bilancio di competenza dei dati concernenti la riscossione ed il pagamento dei residui avrebbe un senso logico se accanto al bilancio di competenza venisse redatto anche quello di cassa. La gestione dei residui si manifesta, come è noto, attraverso riscossioni e pagamenti di somme, rispettivamente, accertate ed impegnate in precedenti esercizi, nei quali hanno già concorso alla formazione dei relativi risultati. Sommando le riscossioni ed i pagamenti in conto residui agli accertamenti ed agli impegni dell'esercizio di competenza si crea un inutile gonfiamento dei risultati finali del rendiconto finanziario, che è redatto, come accennato, in termini di sola competenza.

10.5 – Insufficiente informazione derivante dall'assenza del bilancio di cassa

L'assenza del bilancio di cassa, affiancato a quello di competenza, che esponga le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di pagare anche in conto residui, rende assai difficoltosa la percezione dell'andamento della gestione finanziaria dell'Ente, caratterizzata da ricorrenti crisi di risorse finanziarie in termini di cassa, come è ampiamente dimostrato dalle anticipazioni (o posizioni debitorie) concesse dall'Istituto bancario che esplica il servizio di tesoreria.

In linea generale, si può affermare che gli effetti negativi sulla gestione di un ente pubblico, provocati da periodiche e ricorrenti deficienze di cassa, quando le stesse non derivino da fatti eccezionali ed assolutamente imprevedibili, possono

essere sensibilmente ridotti se l'organo deliberante, unitamente alla gestione finanziaria in termini di mera competenza, ha anche il compito istituzionale di prevedere e valutare l'andamento dei flussi finanziari sia in entrata che in uscita. Lo scollamento tra la gestione di competenza e le reali disponibilità di cassa può creare gravi disfunzioni nei servizi e nella erogazione dei contributi, per evitare i quali si fa spesso ricorso a prestiti bancari "a breve termine", sottoforma di "anticipazioni di cassa", concesse dall'Istituto che svolge il servizio di tesoreria.

La presenza del bilancio di cassa, unito a quello di competenza, in caso di insufficienti disponibilità liquide, impone all'organo deliberante di stabilire, mediante l'adozione di provvedimenti di variazione del bilancio di cassa, l'ordine delle priorità da soddisfare, senza lasciare all'organo esecutivo il compito di scegliere di volta in volta le esigenze da soddisfare o di reperire, ove non voglia o non possa fare tale scelta, i fondi necessari, ricorrendo allo "scoperto di cassa".

In mancanza del bilancio di cassa, questa forma di indebitamento sfugge al controllo ed alla responsabilità dell'organo deliberante dell'ente.

Per quanto riguarda il CONI, la visione completa della gestione, sia in termini di competenza che di cassa, relativa ad una parte degli esercizi in riferimento, avrebbe consentito al Consiglio nazionale ed alla Giunta nazionale di adeguare gli interventi e la realizzazione dei programmi, dagli stessi deliberati, all'entità delle risorse finanziarie effettivamente disponibili, riducendo in tal modo il frequente ricorso alle anticipazioni bancarie di notevole importo, spesso utilizzate per soddisfare esigenze che avrebbero potuto essere facilmente rinviate senza creare gravi disservizi, come emerge dai numerosi inviti formulati in tal senso dal Collegio dei revisori dei conti. Sotto l'aspetto della trasparenza gestionale, va evidenziato che l'esistenza del bilancio di cassa, modificabile con deliberazioni della Giunta nazionale, ratificate dal Consiglio nazionale, avrebbe consentito di adeguare le previsioni del bilancio di competenza agli impegni effettivamente assunti dall'Ente anche nei confronti della banca, evitando in tal modo lo scollamento fra i risultati del bilancio consuntivo di competenza e quelli derivanti dalla gestione di cassa desumibili prevalentemente dagli estratti conto bancari.

Va infine rilevato che le frequenti segnalazioni dell'Organo di controllo interno sul progressivo peggioramento della situazione debitoria dell'Ente nei confronti dell'Istituto cassiere avrebbero trovato adeguato riscontro presso il Consiglio nazionale se lo stesso, unitamente al bilancio preventivo di competenza, avesse potuto esaminare ed approvare il bilancio preventivo di cassa e ratificarne le successive variazioni, come avviene per il bilancio di competenza.

In assenza di tale documento contabile, indispensabile per tenere sotto costante controllo l'andamento dei flussi finanziari in entrata ed in uscita, l'unica fonte disponibile cui attingere per avere dati indicativi dell'andamento del fenomeno nel corso di ciascun esercizio è costituita dai verbali del Collegio dei revisori dei conti relativi alle periodiche e puntuali verifiche di cassa e dell'andamento delle entrate provenienti dalla gestione dei concorsi pronostici. Grazie a tali documenti, che riportano in modo chiaro e dettagliato l'entità delle riscossioni, con l'indicazione delle rispettive fonti, l'entità dei pagamenti effettuati e l'entità dello scoperto di cassa, è possibile ricostruire l'andamento nel tempo della situazione di cassa.

Il bilancio gestionale compilato dal Segretario generale espone i dati risultanti alla chiusura dell'esercizio e non può rappresentare, in assenza di una forza vincolante anche nei confronti del Segretario stesso, uno strumento di programmazione dei pagamenti basato sulla previsione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita.

Lo scoperto o deficit di cassa, che al 31 dicembre 2002 aveva raggiunto l'importo di euro 153.566.521,60, pari a circa il 17% delle riscossioni di competenza, è stato eliminato dal bilancio del CONI in seguito al trasferimento del suo patrimonio alla società CONI Servizi S.p.A..

10.6 – Rispetto dei principi civilistici ed approvazione dei bilanci

Secondo la norma contenuta nell'art. 36-quater, comma 1, dello statuto, il regolamento di amministrazione e contabilità del CONI deve essere ispirato ai principi civilistici. Al riguardo, se per un verso l'adozione degli schemi civilistici può essere accolta positivamente come segno di modernizzazione nella direzione della valutazione economica e patrimoniale della gestione e quindi della sua efficienza, per altro verso va ricordato che è proprio il codice civile (art. 2423) a stabilire che *<<il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società>>.* Senonché, come già accennato e come sarà meglio illustrato successivamente, sorgono non poche perplessità sulla capacità dei bilanci del CONI, almeno per quanto riguarda gli esercizi in riferimento, di soddisfare pienamente le esigenze di informazione e di chiarezza previste dalla richiamata normativa civilistica, in particolare, a causa della frammentarietà dei documenti contenenti i dati contabili della gestione, della commistione di dati relativi a fasi diverse dello stesso procedimento di entrata e di spesa e soprattutto a causa della mancanza di un

documento previsionale, con effetti vincolanti per gli operatori, anche per periodi inferiori all'anno, dei flussi finanziari in entrata ed in uscita.

Il Consiglio nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n.242 del 1999, come modificato dal decreto legislativo n15 del 2004, approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e ratifica le delibere della Giunta nazionale relativa alle variazioni di bilancio. La Giunta nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d, del citato decreto legislativo, delibera la proposta di bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale. La proposta degli schemi del bilancio preventivo e di quello consuntivo, nonché quella di variazioni del bilancio sono formulate, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b, del citato decreto, dal Segretario generale.

In base all'art. 36-quater, comma 2, del vigente statuto, i bilanci del CONI, sia quello di previsione che il rendiconto finanziario decisionale, sono sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante di concerto con quello dell'economia e delle finanze. L'approvazione, secondo l'aggiunta alla stessa norma inserita in sede di attuazione della disciplina recata in materia dal decreto legislativo n.15 del 2004, deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento dei documenti in parola. Tale termine opera per l'approvazione dei bilanci chiusi dopo l'entrata in vigore del nuovo testo statutario approvato nel corso dell'anno 2004.

11 - Gestione finanziaria

11.1 - Andamento delle fonti di entrata del CONI

Prima di passare all'esame dei bilanci consuntivi relativi agli esercizi in riferimento, è opportuno esaminare l'andamento delle fonti di entrata che hanno garantito al CONI, fin dalla sua costituzione, la possibilità di svolgere le sue funzioni e di assicurare al settore dello sport le necessarie risorse finanziarie pubbliche.

La fonte principale delle risorse del CONI era costituita in passato dalla gestione dei concorsi pronostici, nelle forme tradizionali ed in quelle di recente introduzione. La crisi finanziaria dell'Ente si identifica, come già accennato, con quella della sua azione sul generale mercato dei giochi e delle scommesse.

Come posto già in evidenza con il precedente referto, fin dal 1998 il CONI aveva cominciato ad arretrare vistosamente – in un mercato peraltro in espansione - perdendo nella raccolta il 15% degli introiti rispetto a quelli dell'anno precedente. Ancora più pesante era stato il bilancio del 1999, contrassegnato dalla perdita di ben il 35% rispetto agli introiti del 1998.

L'anno 2000, con la diminuzione del 27%, aveva confermato le previsioni fortemente negative, formulate dalla Corte dei conti sulla scorta dei dati di cassa relativi ai primi mesi dell'anno stesso. Le principali gestioni curate dal CONI – Totocalcio e Totogol – hanno proseguito sulla china di un rapido declino, questa volta, peraltro, con l'attenuante di essere andate in sintonia con il mercato generale, anch'esso tendente alla contrazione della spesa complessiva degli scommettitori, passata dai 34 mila miliardi di lire, corrispondenti ad euro 17.559,5 milioni, del 1999 all'importo di 26.400 miliardi di lire, corrispondenti ad euro 13.634,5 milioni, del 2000.

Per una panoramica dell'andamento della raccolta delle giocate da parte del CONI, negli ultimi anni, valga il prospetto che segue:

Raccolta delle giocate dei concorsi pronostici

(in milioni di euro)

	Anno 1999	**Anno 2000**	**Anno 2001**	**Anno 2002**
Totocalcio	569,13	442,61	437,55	321,89
Totogol	392,00	270,62	242,28	185,69
Totosei [6]	43,90	24,27	16,96	10,26
Totobingol	------	-------	19,70	6,42
Totale	**1.005,03**	**737,50**	**716,49**	**524,26**

Non compaiono nel quadro suesposto le scommesse sportive, per le quali – non essendo gestite direttamente dal CONI, bensì date in concessione – l'importo lordo derivante dalla raccolta non trova esposizione nel consuntivo dell'Ente.

Il Totobingol non compare negli esercizi 1999 e 2000 in quanto è stato attivato a partire dal 2001.

Spostato il discorso dal tema delle giocate a quello dei proventi netti [7] che ne sono derivati al CONI, le cinque fonti, compresa quella delle scommesse sportive, vanno considerate insieme. Ne emerge in tutta evidenza come le risorse di tale provenienza si siano ulteriormente ridotte dall'esercizio 2002, come risulta dal seguente prospetto. Per l'esercizio 2003 si hanno i dati complessivi delle entrate nette provenienti dai giochi e quelli dalle scommesse; mentre per l'esercizio 2004 si ha solo l'importo complessivo netto di entrambe le fonti.

(in milioni di euro)

	Anno 1999	**Anno 2000**	**Anno 2001**	**Anno 2002**	**Anno 2003**	**Anno 2004**
Totocalcio	158,55	114,65	113,45	85,84	-----	------
Totogol	108,97	70,24	62,83	49,52	------	------
Totosei	12,39	6,19	4,40	2,69	------	------
Totobingol	------	------	5,10	1,71	------	------
Totali giochi	**279.91**	**191.08**	**185.78**	**139,76**	**103,62**	------
Scommesse sportive	24,27	158,04	174,50	113,92	107,54	------
Totali	**304,18**	**349,12**	**360,28**	**253,68**	**211,16**	**220,00**

[6] Il primo concorso ha avuto luogo il 6 settembre 1998. Il regolamento del concorso è stato approvato con D.M. 15 giugno 1998 in G.U. n. 144 del 23.6.1998.

[7] I proventi sono indicati al netto delle ritenute erariali, dei diritti a favore dell'I.C.S. e del Monte premi, ma a lordo per quanto si tratta – relativamente ai concorsi pronostici – alla quota parte delle giocate di diretta spettanza del CONI sin dal momento della raccolta, dalla quale vanno detratte le spese di esercizio. Anche i corrispettivi dovuti dai concessionari gestori delle scommesse sportive sono suscettibili di depurazione di una quota parte delle spese generali sostenute dall'Ente.

I dati contenuti nel precedente prospetto, riguardando i proventi al netto delle spese e degli oneri tributari, non coincidono con quelli riportati in bilancio comprensivi delle stesse ritenute.

11.2 - Composizione delle entrate correnti dell'esercizio 2001

Nel prospetto che segue sono indicati, per ogni tipologia di gioco, in migliaia di euro, gli importi delle entrate lorde, gli importi delle ritenute erariali, gli importi spettanti all'Istituto per il Credito Sportivo e quelli destinati al Monte premi relativamente all'esercizio 2001.

	Proventi Lordi	**Ritenute Erariali**	**Ritenute I.C.S.**	**Monte Premi**	**Proventi netti**
Totocalcio	437.548	148.261	11.345	164.487	113.455
Totogol	242.290	82.099	6.282	91.084	62.825
Totosei	16.959	5.746	440	6.375	4.398
Totobingol	19.703	6.677	510	7.407	5.109
Totali	**716.500**	**242.783**	**18.577**	**269.353**	**185.787**

Nell'esercizio 2001, le fonti di entrata costituite dal Totocalcio, Totogol, Totosei e Totobingol hanno generato complessivamente un entrata lorda di euro 716.500 migliaia, iscritta tra le entrate del bilancio finanziario del CONI, ridotta ad euro 185.787 migliaia in seguito alla deduzione dei diritti erariali, dei contributi spettanti all'Istituto del credito sportivo e dei premi erogati ai vincitori, iscritti fra le uscite dello stesso bilancio.

Di conseguenza, l'entrata per il CONI derivante dalla gestione dei concorsi pronostici ammonta ad appena il 26% circa dell'entrata complessiva generata da tale fonte.

All'entrata netta per la gestione dei concorsi pronostici vanno aggiunte l'entrata derivante dalle "scommesse sportive", pari ad euro 174.500 migliaia, portando l'entrata per giochi e scommesse all'importo di euro 360.287 migliaia, quella derivante dal contributo erariale, pari ad euro 100.708 migliaia, e altre entrate ammontanti ad euro 34.053 migliaia.

Le entrate correnti, in migliaia di euro, dell'esercizio 2001 sono formate come segue:

a)	entrate lorde derivanti da giochi	716.500
b)	entrate per scommesse sportive	174.500
	Totale entrate per giochi e scommesse	**891.000**
c)	contributi dello Stato	100.708
d)	altre entrate	34.053
	Totale entrate correnti	**1.025.761**

Le entrate correnti del CONI, considerando quelle derivanti dai concorsi pronostici al netto delle ritenute di legge, sono indicate nel seguente prospetto in migliaia di euro.

a)	entrate nette derivanti da giochi	185.787
b)	entrate per scommesse sportive	174.500
c)	contributi dello Stato	100.708
d)	altre entrate	34.053
	Totale entrate correnti nette	**495.048**

Le entrate in conto capitale ammontano ad euro 2.257 migliaia, corrispondenti allo 0,45% delle entrate correnti nette ed allo 0,22% delle entrate correnti lorde.

Il contributo dello Stato corrisponde a circa il 20,34% delle entrate correnti nette ed al 9,82% delle entrate correnti lorde.

Le entrate derivanti dalla gestione dei giochi e delle scommesse, al netto delle ritenute erariali, del contributo all'I.C.S. e del monte premi, ammontanti ad euro 360.287 migliaia, rappresentano circa il 72,78% delle entrate correnti nette complessive.

La gestione delle scommesse sportive, come accennato, è affidata, mediante concessione, ad apposite agenzie, le quali sono, tra l'altro, tenute a garantire un minimo di entrata al CONI, indipendentemente dall'effettivo ricavo della gestione. Le difficoltà per i concessionari di far fronte all'impegno per garantire l'erogazione del minimo stabilito dall'atto di concessione hanno dato luogo ad un copioso contenzioso tra il CONI e le agenzie stesse. Contenzioso che rende assai difficoltoso il <<recupero delle partite contabili dovute dai concessionari>>, come è precisato nella relazione al bilancio consuntivo dell'esercizio 2001 e come risulta dall'elevato importo dei residui attivi relativi all'entrata per le scommesse sportive, ammontante ad euro 236.034 migliaia, corrispondente a circa il 64,56% dei residui attivi complessivi dell'esercizio 2001. Va inoltre ricordato che nel settore delle scommesse sportive opera la SOGEI, <<Società preposta dal Ministero